

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, lunedì 11 gennaio 2010

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 5 gennaio 2010, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica» Pag. 6

LEGGI REGIONALI 5 gennaio 2010, n. 2

Modifica del comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009 Pag. 7

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 5 gennaio 2010, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica» .

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3, dell'articolo 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è soppresso.

Art. 2

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «*La predetta certificazione*» aggiungere la parola «*non*».

Art. 3

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «*con specifico riferimento*» aggiungere le parole «*al D.M. 14 gennaio 2008*».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è sostituito dal seguente: «*le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con il supporto della procedura informatizzata SI-ERC (Sistema Informatico – Edilizia Regione Calabria).*»

L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono agli Uffici Tecnici Regionali e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante il SI-ERC consentono inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La procedura SI-ERC esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del processo.»

3. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «*attraverso i dati*» aggiungere la parola «*progettuali*».

4. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «con la procedura definitiva» sono sostituite dalle parole «SI-ERC così come stabilito».

5. All'articolo 7, comma 6, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «di cui al precedente comma 3» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti comma 2 e 3».

6. All'articolo 7, comma 6, dopo la parola «Regolamento» è aggiunto il seguente periodo: «Tali verifiche corrispondono ad una serie di controlli ai sensi delle NTC08 che consentono di identificare le strutture sicuramente adeguate, quelle sicuramente inadeguate e quelle che richiedono un controllo sostanziale più approfondito».

Art. 4

1. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «relativi DD.MM.» sono aggiunte le parole, «in particolare al D.M. 14 gennaio 2008».

Art. 5

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «edilizia sismica» son aggiunte le parole, «in particolare al D.M. 14 gennaio 2008».

Art. 6

1. Il termine previsto dall'articolo 20 (Entrata in vigore) della legge regionale del 19 ottobre 2009, n. 35 è prorogato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 gennaio 2010

Loiero

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2010, n. 2

Modifica del comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009 .

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le scuole di specializzazione soggette a finanziamento per come disposto nel comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009, sono: endocrinologia, pediatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitativa, neurologia, nefrologia, urologia.

Art. 2

1. Il finanziamento di dette scuole di specializzazione vale per gli anni accademici 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 e per i relativi 5 anni di corso di specializzazione.

Art. 3

1. Per il relativo finanziamento, saranno utilizzate le risorse allocate all'UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2010, pluriennale 2011/2013 e successivi.

Art. 4

1. Rimane confermato quanto previsto nell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 19 ottobre 2009, relativamente all'anno accademico 2008/2009.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 gennaio 2010

Loiero

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.